

COMUNE DI PRALI
PROVINCIA DI TORINO

Frazione Ghigo, 16 PRALI – TO
Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail prali@ruparpiemonte.it

Allegato “A”
alla D.C.C.
n. 8 del
12.03.2019

PIANO FINANZIARIO COMPONENTI TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2019

RELAZIONE

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
 - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
 - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddivisa, in materia di IUC, nei seguenti argomenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

In particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

672. *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.*

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Prali si pone.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro,

ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3 - Relazione al Piano Finanziario

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia di IUC , nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È

comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La redazione del Piano Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il Piano Finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo;

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Prali conta, al 31 dicembre 2018, n. 239 abitanti.

Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle modalità e la frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dal Comune e dalla società Acea Pinerolese Industriale S.p.A., a seguito di affidamento del servizio al Consorzio Acea Pinerolese per quanto riguarda la raccolta del vetro, scarrabili cartone, scarrabili multimateriale, pile e farmaci.

La frequenza delle attività di raccolta eseguite dal Comune è la seguente:

FREQUENZA SETTIMANALE DI RACCOLTA PER OGNI MESE			
	CARTA	PLASTICA e METALLI	INDIFFERENZIATO
<i>GENNAIO</i>	1,5	1,5	1,5
<i>FEBBRAIO</i>	1	1	1
<i>MARZO</i>	1	1	1
<i>APRILE</i>	1	1	1
<i>MAGGIO</i>	1	1	1
<i>GIUGNO</i>	1	1	1
<i>LUGLIO</i>	2	2	2
<i>AGOSTO</i>	2	2	2
<i>SETTEMBRE</i>	1	1	1
<i>OTTOBRE</i>	1	1	1
<i>NOVEMBRE</i>	1	1	1
<i>DICEMBRE</i>	1,5	1,5	1,5

Nei mesi di luglio, agosto, e durante le festività natalizie a cavallo tra dicembre e gennaio, la frequenza di raccolta aumenta fino a due servizi settimanali, in base anche all'aumento dell'affluenza turistica.

Le suddette frequenze possono subire variazioni a seguito di comprovate esigenze.

La raccolta comunale sul territorio riguarda i seguenti numeri:

- n. 125 cassonetti per l'indifferenziata;
- n. 60 cassonetti per la plastica e metalli;
- n. 60 cassonetti per la carta;
- n. 10 cestini per cartacce.

I rifiuti indifferenziati vengono trasportati dall'operatore comunale presso il polo ecologico del Consorzio Acea Pinerolese.

Sul territorio sono dislocate:

- n. 12 campane di vetro, n. 2 contenitori raccolta pile e 1 per raccolta farmaci scaduti il cui svuotamento, trasporto e smaltimento è effettuato dal Consorzio Acea Pinerolese;

Nel centro di raccolta comunale in Frazione Villa sono presenti:

- n. 2 compactatori : uno per la plastica e metalli ed uno per la carta nei quali confluisce la raccolta effettuata dall'operatore ecologico comunale; il trasporto e lo smaltimento viene effettuato dal Consorzio Acea Pinerolese;
- n. 3 container: 1 per cassette di plastica, 1 per materiale ingombrante, 1 per materiale legnoso. I trasporto e lo smaltimento viene effettuato dal Consorzio Acea Pinerolese.

La Tabella seguente riporta la quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2018 – Dicembre 2018

ACEA Dettaglio_raccolte_2018.xls

ANALISI_MENSILE

COD ISTAT		202	COMUNE												Praly
2018	QUANTITA' RACCOLTE		202-GEN	202-FEB	202-MAR	202-APR	202-MAG	202-GIU	202-LUG	202-AGO	202-SET	202-OTT	202-NOV	202-DIC	TOTALE
	C.E.R	DESCRIZIONE	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON	TON
INDIFFERENZIATO A DISCARICA	200301	AVVIO A DISCARICA RU PER RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200303	AVVIO A DISCARICA RU/spazz stradale PER RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200306	AVVIO A DISCARICA RU/spazz fognature PER RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200307	AVVIO A DISCARICA INGO COMUNALI PER RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200307	AVVIO A DISCARICA INGO DA CDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE INDIFFERENZIATO A DISCARICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIFFERENZIATO A TRATTAMENTO	200301	TRATTAMENTO RU INDIFF. A IMP. TERZI	-	-	6,30	7,20	7,84	13,46	21,38	28,94	14,82	8,22	7,36	13,00	128,520
	200301	TRATTAMENTO RU INDIFF. A IMP. ACEA	12,32	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,520
		TOTALE INDIFFERENZIATO A TRATTAMENTO	12,32	14,20	6,30	7,20	7,84	13,46	21,38	28,94	14,82	8,22	7,36	13,00	155,040
TOTALE INDIFFERENZIATO			12,32	14,20	6,30	7,20	7,84	13,46	21,38	28,94	14,82	8,22	7,36	13,00	155,040
DIFFERENZIATA DA ECOPUNTI / RACCOLTA STRADALE	200108	TOT ORGANICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200201	TOT VERDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200101	TOT CARTA	3,18	-	2,55	2,76	-	4,00	2,79	5,37	4,54	-	-	4,16	29,350
	150107	TOT IMBALLAGGI VETRO	3,50	-	2,03	3,62	-	3,56	2,77	8,95	-	4,71	1,89	1,44	32,488
	150106	TOT PLASTICA/ METALLO	3,00	-	1,59	1,49	-	1,41	1,32	2,81	2,02	-	-	1,74	15,391
	200138	TOT LEGNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DA ECOPUNTI /RACC. STRADALE			9,69	-	6,17	7,88	-	8,97	6,88	17,13	6,56	4,71	1,89	7,35	77,229
SERVIZI DEDICATI	150101	TOT IMBALLAGGI CARTA-CARTONE A TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200302	TOT MERCATALE (ORGANICO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFFERENZIATA DA ECOISOLE (tonnellate)	200201	TOT VERDE*	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	0,17	0,09	0,475
	200101	TOT CARTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150101	TOT IMBALLAGGI CARTA-CARTONE*	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,053
	200102	TOT SOLO VETRO*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150104	TOT IMBALLAGGI ALLUMINIO*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200140	TOT METALLO*	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	0,026
	150102	TOT IMBALLAGGI PLASTICA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200138	TOT LEGNO*	-	0,07	0,13	0,13	4,89	-	0,06	0,15	-	3,78	0,10	2,40	11,710
TOTALE R.A.E.E. *			-	0,15	0,23	0,09	-	0,03	0,08	-	0,08	0,25	0,06	0,14	1,109
ALTRI RIFIUTI	TOT ALTRI RIFIUTI* (solventi, batterie/acumulatori, medicinali...)		-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,03	0,00	-	0,031	
*TOTALE GESTIONE CDR			-	0,22	0,36	0,22	5,11	0,03	0,15	0,22	0,08	4,03	0,33	2,64	13,404
PLASTICA	150102	TOT PLASTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20104	TOT TELI AGRICOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FERRO E ACCIAIO	170405	TOT FERRO E ACCIAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESSILI	200110	TOT TESSILI	-	-	0,11	-	-	-	0,20	-	0,15	0,15	0,15	0,05	0,810
INERTI	170904	TOT INERTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200307	INGOMBRANTI DA CDR ACEA	0,07	0,42	0,16	0,01	-	-	0,03	0,10	0,09	0,02	0,06	0,06	1,009
	200307	INGOMBRANTI DA COMUNI	-	-	2,98	-	2,88	2,70	-	2,24	2,40	3,42	-	2,62	19,240
TOTALE INGOMBRANTI			0,07	0,42	3,14	0,01	2,88	2,70	0,03	2,34	2,49	3,44	0,06	2,68	20,249
SPAZZAMENTO A RECUPERO	200303	TOT RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE NO CONTEG RD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	TOTALE RD		9,76	0,64	9,78	8,11	7,99	11,70	7,26	19,68	9,30	12,33	2,43	12,71	111,692
	Percentuale		44,20%	4,34%	60,81%	52,97%	50,46%	46,51%	25,35%	40,48%	38,56%	60,01%	24,82%	49,44%	41,87%
PRODUZIONE RIFIUTI	TOTALE		22,08	14,84	16,08	15,31	15,83	25,16	28,64	48,62	24,12	20,55	9,79	25,71	266,732

4. Analisi dei costi relativi al servizio e Piano Finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di tre aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi
- c) riduzioni praticate

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

[I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:](#)

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = **CGG**. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = **CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

5. Determinazione del Costo del Servizio del Comune di Prali per l'anno 2018

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Prali per l'anno 2018.

Sulla base del Piano Tecnico Finanziaria predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese Industriale (Allegato 1) e tenuto conto dei costi diretti comunali sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all'anno 2018 necessari al calcolo della tariffa che sono così quantificati:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL	€ 3.100,00
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT	€ 43.200,00
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS	€ 24.899,60
Altri Costi = AC	€ 0,00

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = **CRD** € 17.484,50

Costi di Trattamento e Riciclo = **CTR** (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) € 249,70

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = **CARC** € 29.600,00

Costi Generali di Gestione = **CGG**. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. € 0

Costi Comuni Diversi = **CCD** € 7.710,28

Costi d'Uso del Capitale - CK.

€ 24.362,63

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$ € 150.606,08

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$ € 64.772,28

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$ € 85.833,80

Le somme suddette sono comprensive di IVA ove dovuta.

Allegato 2_1 Consorzio AEPRA Pese Nr. 0065 069 349 07 del 2012 2016 Cap. 6 Cl. 8

COD ISTAT		202	
P R A L I	COMUNE	PRALI	MODALITA' RIPARTIZIONE COSTI
		ABITANTI RESIDENTI 31/12/2017	242
	INCREMENTO EQUIVALENTI 2017	705	
	ABITANTI EQUIVALENTI 1/1/2018	947	
CSL	01 - COSTO COMPLESSIVO PER SPAZZAMENTI A RICHIESTA SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	-	Puntuale
CSL	02 - COSTO PER SPAZZAMENTO	-	Puntuale
CSL	03 - COSTO PER SERVIZI MERCATALI	-	Puntuale
CSL	04 - COSTO PER RACCOLTA FOGLIE	-	Puntuale
CTR	05 - COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO TRATTAMENTI	221	0% fisso su ab.eq. 100% variabile su ton.
CRD	06 - COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO RACCOLTA	102	0% fisso su ab.eq. 100% variabile su ton.
CRD	07 - COSTO COMPLESSIVO RACCOLTA LIFT INGOMBRANTI PER COMUNI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	2.115	Puntuale
CRD	08 - COSTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO ANNO CORRENTE	-	Puntuale
CRD	36 - COSTI PER AMMORTAMENTO QUINQUENNALE TRASFORMAZIONE CASSONETTI MULTIMATERIALE	-	Ab/equiv.
CRD	10 - COSTO PER GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIPARTITO PER COSTO FISSO E VARIABILE E APERTURE AGGIUNTIVE	7.820	50% fisso su ab.eq. 50% variabile su ton.
CRD	11 - COSTO PER INFORMATIZZAZIONE RIPARTITA PER AB. EQUIVALENTI	863	Ab/equiv.
CRD	39 - COSTO RISCATTO OPERE NUOVI PROGETTI SEMIUNDERGROUND	-	Puntuale
CRD	38 - COSTO PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA PAP	-	Puntuale
CRD	34 - GESTIONE CONAI	- 9.302	Sulle quantità conferite
CRD	14 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE CARTA	-	Puntuale
CRD	15 - COSTO PER LA RACCOLTA DEDICATA CARTONE PER PUNTI A TERRA O CARTA UFFICI O CON CASSONI SCARRABILI	4.229	Puntuale
CRD	16 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE O CON CASSONI SCARRABILI	3.927	Puntuale
CRD	17 - COSTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO STRADALE O CON CASSONI SCARRABILI	4.785	Puntuale
CRD	18 - COSTO PER IL NOLO CONTENITORI PILE E FARMACI	148	Puntuale
CRD	19 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI	-	Puntuale
CRD	20 - COSTO PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI O LEGNO CON CASSONETTI O CASSONI SCARRABILI	1.208	Puntuale
CRD	21 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI TELI AGRICOLI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	-	Puntuale
AC	22 - COSTI PER SERVIZI EXTRA PREVENTIVO	-	Puntuale
CRT	23 - COSTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI	-	Puntuale
CRT	24 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	-	Puntuale
CRT	25 - COSTO PER SERVIZI DI RACCOLTA RSI (GESTIONI IN ECONOMIA ANNO PRECEDENTE)	50.400	Trasmesso da comuni
CTR	26 - COSTO SMALTIMENTO ORGANICO E VERDE	6	Tonnellate
CTS	27 - COSTO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RSI E TERRE DA SPAZZAMENTO	22.636	Tonnellate
CTS	35 - SMALTIMENTO QUOTA COMPENSAZIONE TRASPORTO SECCO TRM	-	Tonnellate
CGG	29 - COSTI DI COMUNICAZIONE	-	Ab/equiv.
CTS	30 - INDENNIZZO ANNUALE DISCARICA DI PINEROLO	-	Tonnellate
CCD	37 - COSTI PER PROGETTI SPECIALI 2018-2020	-	Tonnellate
CCD	31 - COSTI GESTIONE CONSORZIO	947	Ab/equiv.
CCD	32 - COSTI GESTIONE ATO-R	17	Ab./Resid.
	COSTO PTF 2019	90.120	
	PROIEZIONE COSTO ANNO 2018 SU CONSUNTIVI A SETTEMBRE	73.397	
	DIFFERENZA (VALORE ASSOLUTO)	16.724	
	DIFFERENZA %	22,79%	
I N D I C A T O R I	COSTO COMPLESSIVO AD AB. RESIDENTE	372,40	
	COSTO GESTIONE AD AB. RESIDENTE	358,67	
	RSU 2018 - TONNELLATE (su consuntivo annuo)	169	
	RACCOLTA UMIDO/ORGANICO 2018 - TONNELLATE (su consuntivo annuo)	-	
	PRODUZIONE RUB (ecotassa 5,17 €/ton. <= 176 kg/anno ab./residente > ecotassa 25,00 €/ton.)	-	
	% RACCOLTA DIFFERENZIATA DA MUD ANNO 2017	47,89%	
	% RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRESSIVO ANNO 2018	40,41%	
	DELTA % RACCOLTA DIFFERENZIATA	-7,48%	
	RSU - Kg. X svuotamento	-	
	ORGANICO - Kg. X svuotamento	-	
RD STRADALE - Kg. X svuotamento	-		
	TOTALE (Iva compresa - escluse voci 31-32)	99.036	